

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 22-7079

Assemblea straordinaria e Ordinaria del 25 Giugno 2018 A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese-Valli Alpine e Citta' d'Arte S.c.a.r.l.. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori De Santis, Parigi:

Vista la comunicazione prot. n. 124 del 25.05.2018 con la quale è convocata per il giorno 25 giugno 2018 l'Assemblea dei Soci di A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese-Valli Alpine e Città d'Arte S.c.a.r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte, il cui ordine del giorno reca tra l'altro:

Parte Straordinaria:

- Abrogazione statuto vigente e adozione di nuovo testo integrale dello statuto

Parte Ordinaria:

- Presentazione ed approvazione bozza del bilancio consuntivo 2017.

Per quanto concerne l'adozione del nuovo Statuto sociale, dall'istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Rapporti con le società partecipate risulta che:

- l'art. 11 della legge regionale 14/2016 prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- il successivo art. 15 comma 2 stabilisce che: *“Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 11 sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società”*.
- il testo proposto dalla Società ha recepito lo statuto tipo, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 33-5363 del 17 luglio 2017, a seguito delle modifiche condivise dagli uffici competenti delle Direzioni Segretariato Generale e Promozione della cultura, del turismo e dello sport.

Pertanto, si riportano sinteticamente gli articoli oggetto di intervento:

- l'art.5.(Requisiti dei soci) è stato riformulato sostituendo alle “Province del Piemonte” la “Provincia di Cuneo” e alle CCIAA del Piemonte la “CCIAA di Cuneo” ed eliminando la Città metropolitana di Torino”;

- è stato introdotto un nuovo articolo, l'art. 7 bis, che disciplina il trasferimento delle quote per atto tra vivi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e nel rispetto delle norme civilistiche in materia. La modifica è volta a contemplare la previsione del trasferimento di quote non inserita nello statuto tipo;

- l'art. 10 (Capitale sociale) è stato integrato abolendo al comma 1 la suddivisione del capitale sociale in un numero definito di quote e precisando al comma 2 che il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio;

- l'art. 14 è stato così ampliato: “Nei casi in cui gli argomenti all'ordine del giorno richiedano la delibera degli organi amministrativi degli enti pubblici soci, l'assemblea dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza” ed è stato specificato

che hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali relative all'anno precedente;

- l'art. 20 (Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione) è stato parimenti integrato quanto alla previsione, mancante nel testo originario, che il Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento o assenza del Presidente, può essere convocato, mediante comunicazione scritta, dal Consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere;

- l'art. 23 (Organo di Controllo e Revisione legale dei Conti) è stato modificato sostituendo, in luogo di: "Ministero della Giustizia", "Ministero dell'Economia e delle Finanze" in quanto il registro dei Revisori Legali è istituito presso quest'ultimo Ministero;

- art.28 (Valutazione del rischio di crisi aziendale): è stato introdotto un nuovo articolo sulla valutazione del rischio di crisi aziendale per adeguare lo statuto al D.Lgs.175/2016.

Si segnala inoltre che sono state apportate al testo ulteriori modifiche formali non rilevanti, in particolare agli articoli 7(ammissione di nuovi soci) e 9 (Esclusione dei soci).

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente all'approvazione del testo proposto come risultante dall'allegato n.1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria, preso atto che sono stati trasmessi, come risulta dall'istruttoria dei competenti uffici del Settore Rapporti con le società partecipate, il progetto di bilancio 2017, la nota integrativa e le relazioni, e che detta documentazione è conservata agli atti del Settore proponente.

Preso atto che dall'istruttoria degli uffici competenti risulta che:

- il progetto di Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis del Codice Civile;
- il valore della produzione, pari a 1.243.044,00 euro (1.076.590,00 nel 2016), risulta essere determinato da 155.700,00 euro di ricavi delle vendite e prestazioni (tale valore registra un aumento di 30.700,00 euro rispetto al valore dell'esercizio precedente), da 1.087.024,00 euro di contributi in conto esercizio (variazione di 149.295 euro rispetto al 2016) e da una diminuzione di 13.541,00 euro degli altri ricavi e proventi;
- i costi della produzione pari a 1.219.395,00 nel 2017 (1.060.389,00 euro nel 2016) risultano in particolare determinati dalle seguenti voci e variazioni:
 - costi per servizi pari a 555.632,00 euro (valore pressoché invariato rispetto al 2016);
 - costi per il godimento di beni di terzi (aumentati di 34.720,00 euro rispetto al bilancio 2016);tale incremento è da imputare al cambiamento di sede avvenuto nel corso del 2017.
 - costi per il personale pari a 463.600,00 euro (aumentati di 91.654,00 euro rispetto al bilancio 2016). Tale aumento è dovuto a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2017 finalizzate alla gestione degli uffici turistici.
 - oneri diversi di gestione pari a 116.666,00 euro (aumentati di 14.049,00 euro rispetto al valore del bilancio 2016);
 - ammortamenti e svalutazioni pari a 19.125,00 euro (aumentati di 13.667,00 euro rispetto al valore del bilancio 2016).
- La differenza tra valore e costi della produzione è pari a 23.649,00 euro (16.201 nel 2016);
- l'esercizio 2017 si chiude con utile di euro 27.017,00 mentre l'utile del 2016 era pari a 21.510,00 euro;

- l'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31.12.2017 è pari a 251.750,00 e che nel corso del 2017 detto ammontare ha subito un incremento di 180.955,00 euro dovuto all'acquisizione di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;
- i debiti ammontano a 529.924 euro e rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 155.702 e che l'attivo circolante pari a 1.592.797 euro ha registrato nel 2017 un aumento di 31.673 euro;
- la Società ha iniziato il percorso che condurrà all'adozione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art.6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., prevedendo sin d'ora il costante monitoraggio di indicatori che siano in grado di individuare tempestivamente il rischio di uno stato di crisi;
- nella nota integrativa al bilancio 2017 è trattata anche la Valutazione del rischio di crisi Aziendale da cui non emergono elementi di criticità che possano far presumere problematiche inerenti la continuità aziendale o il rischio di uno stato di crisi;
- la relazione del Collegio Sindacale - contenente sia la relazione del revisore ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39, sia la relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 c.c. - ha espresso i seguenti giudizi:

- ai sensi dell'art. 14 del D.L.g.s. 27 Gennaio 2010 n. 39:

□ “ A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri redazione.”

- ai sensi dell' art. 2429 comma 2 del c.c. :

□ ” Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio, fatta dagli amministratori in nota integrativa ”.

- La proposta presentata dall'Organo Amministrativo di destinare l'utile di esercizio 2017 alla riserva legale per il 5% pari a 1.351,00 euro e la restante parte pari a 25.666,00 alla riserva straordinaria è conforme alla normativa civilistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di Contabilità (OIC).

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2017 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dall'Organo Amministrativo.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di fornire, quale indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria di A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese-Valli Alpine e Città d'Arte S.c.a.r.l del 25/06/2018, di approvare lo statuto nel testo allegato alla presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale autorizzando il medesimo ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per una migliore redazione del testo statutario;

- di fornire come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria di A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese-Valli Alpine e Città d'Arte S.c.a.r.l del 25/06/2018 di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio consuntivo 2017 nonché alla destinazione dell'utile di esercizio 2017 per il 5%, pari a 1.351,00 euro, alla riserva legale e la restante parte, pari a 25.666,00, alla riserva straordinaria;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata “Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli Alpine e Città d’Arte – Società Consortile a Responsabilità Limitata” o brevemente “ATL del Cuneese scarl” (in seguito, per brevità, la “Società”).

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera g dell’art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall’Assemblea dei soci.

Art. 3 – SEDE

3.1 La Società ha sede in Cuneo.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l’istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell’Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell’ambito dello stesso Comune con decisione dell’Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all’ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all’estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell’Organo amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell’ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:
Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, e la CCIAA di Cuneo, i Comuni e le relative unioni della provincia di Cuneo, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 È vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, proposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 bis – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PER ATTO TRA VIVI

7bis.1 Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse.

7bis.2 Le quote sono nominative e trasferibili unicamente ai soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art.5; va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7bis.3 Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto, con lettera A.R. o posta elettronica certificata, all'Organo di Amministrazione, indicando il nome dell'acquirente, i termini e le condizioni.

7bis.4 Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, l'organo di Amministrazione, verificati i requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto, dovrà deliberare l'autorizzazione alla cessione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti ovvero dell'Amministratore Unico.

7bis.5 Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione non autorizzi la cessione, il socio cedente avrà diritto ad esercitare il diritto di recesso come previsto dal successivo articolo 8 del presente Statuto.

7bis.6 Il trasferimento dovrà infine essere concluso e trascritto sul registro imprese entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra; non verificandosi la predetta condizione la quota offerta sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

7bis.7 Il trasferimento che intervenga in violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto nel registro imprese e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti.

7bis.8 Il prezzo della quota oggetto di trasferimento è sempre al valore nominale.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 (centottanta) giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei doveri sociali per almeno due esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 91.848,00 (euro novantunomilaottocentoquarantotto e centesimi zero) ed è suddiviso in quote da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici e centesimi zero) o multiple di euro 516,00 (euro cinquecentosedici e centesimi zero).

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'Assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal Codice Civile in materia.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della singola quota consortile moltiplicato per il totale delle quote possedute, a sua volta moltiplicato per un massimo di 5 (cinque) volte.

11.3 Le somme di cui al comma 1, versate dai soci stessi, non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:
le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
i contributi di liberalità;
le sponsorizzazioni.

Art. 12 – ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 È altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del revisore unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio dei revisori, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile.
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore Unico o degli Amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

Nei casi in cui gli argomenti all'ordine del giorno, richiedano la delibera degli organi amministrativi degli enti pubblici soci, l'assemblea dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di Controllo;

- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 50% + 1 del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali relative all'anno precedente.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario, se nominato.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'Amministratore Unico o gli Amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'Amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di Controllo. La rinuncia ha effetto immediato.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene effettuata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica. È il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della Società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un revisore Unico oppure un Collegio dei revisori e del Presidente del medesimo Organo composto di tre revisori effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due revisori supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un revisore, inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha il diritto di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

L'Organo Amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.